
EBA/GL/2020/13

30 settembre 2020

Orientamenti

sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui l'autorità competente o l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità dell'articolo 133, paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o se diverse, le autorità designate di cui all'articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (²), sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti o le autorità designate devono notificare all'ABE entro il (10.01.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti o delle autorità designate, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2020/13» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti o autorità designate. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(²) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, gli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui le autorità pertinenti possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer, SyRB) in conformità con l'articolo 133, paragrafo 5, lettera f), di tale direttiva.
6. Inoltre, i presenti orientamenti forniscono ulteriori specifiche riguardo all'applicazione del SyRB ai summenzionati sottoinsiemi ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, con particolare riferimento alla rilevanza sistemica dei rischi derivanti da tali esposizioni settoriali, all'interazione del SyRB settoriale con altre misure macroprudenziali e al riconoscimento della misura.

Ambito d'applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'imposizione agli enti da parte delle autorità pertinenti di un obbligo di mantenere un SyRB ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE con riferimento a un sottoinsieme delle esposizioni settoriali situate in uno Stato membro identificato nell'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), di tale direttiva.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 o, in alternativa, alle autorità designate di cui all'articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (entrambe denominate di seguito «autorità pertinenti»).

Definizioni

9. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE o nel regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾ hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito.

«Immobile non residenziale»: qualsiasi bene immobile che non sia un immobile residenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013.

«Credito al consumo»: il credito al consumo quale definito nella categoria 2 di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

«Dimensione di un'esposizione»: una caratteristica specifica di un'esposizione.

«Elemento della dimensione di un'esposizione»: una suddivisione della dimensione di un'esposizione.

«Società finanziaria»: una società finanziaria secondo la definizione di cui all'allegato A, punto 2.55, del regolamento (UE) n. 549/2013 ⁽⁵⁾.

«Prestito in valuta estera»: un prestito in valuta estera secondo la definizione di cui agli orientamenti dell'ABE relativi alle procedure e metodologie comuni riviste per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le prove di stress prudenziali ⁽⁶⁾.

«Amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni pubbliche quali definite all'allegato A, punto 2.111, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Unità istituzionale»: un'unità istituzionale secondo la definizione di cui all'allegato A, punto 1.57, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Persona giuridica»: un'entità giuridica secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea ⁽⁷⁾.

«Persona fisica»: una famiglia quale definita all'allegato A, punto 2.118, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Società non finanziaria»: una società non finanziaria secondo la definizione di cui all'allegato A, punto 2.45, del regolamento (UE) n. 549/2013.

«Deteriorata»: termine riferito alla categorizzazione di un'esposizione come deteriorata ai sensi dell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 219, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁸⁾.

«Autorità pertinente»: l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, di cui all'articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

«Immobile residenziale»: un immobile residenziale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75), del regolamento (UE) n. 575/2013.

«Esposizioni al dettaglio»: esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ ABE/GL/2014/13 e successive modifiche.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

«Esposizioni settoriali»: le categorie di esposizione di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE.

«Rapporto debito totale/EBITDA»: il rapporto tra il debito totale e l'utile al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) secondo la definizione di cui alla sezione 3 degli orientamenti della BCE sulle operazioni con leva finanziaria («*Guidance on leveraged transactions*», maggio 2017).

«Esposizione non garantita»: un'esposizione che non è garantita da pegno, ipoteca o altra garanzia da utilizzare in caso di mancato pagamento da parte del debitore.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 29 dicembre 2020.

4. Criteri per l'individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali

11. Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell'applicare un SyRB ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità pertinenti dovrebbero individuare uno o più sottoinsiemi di esposizioni settoriali combinando un elemento o sottoelemento di ciascuna delle seguenti "dimensioni" delle esposizioni:

- a. tipo di debitore o settore della controparte;
- b. tipo di esposizione;
- c. tipo di garanzia.

L'elenco degli elementi, compresa la loro disaggregazione, nell'ambito di ciascuna dimensione è specificato nella sezione 6.

12. Oltre all'insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11, le autorità pertinenti possono, ove opportuno, debitamente giustificato e proporzionato rispetto al fine di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici di cui all'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, combinare ulteriormente come segue gli elementi o i sottoelementi selezionati delle dimensioni di cui al paragrafo 11 con un elemento o sottoelemento di una delle seguenti "sottodimensioni" correlate:

- a. attività economica (per l'elemento «persona giuridica» della dimensione «tipo di debitore o settore della controparte»);
- b. profilo di rischio (per la dimensione «tipo di esposizione»);
- c. area geografica (per la dimensione «tipo di garanzia»).

L'elenco degli elementi di ciascuna sottodimensione, compresa la loro disaggregazione, è specificato nella sezione 6.

13. In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due elementi della sottodimensione «profilo di rischio», a condizione che i rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato abbiano rilevanza sistemica ai sensi della sezione 5.

14. L'allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle dimensioni e sottodimensioni di cui alla presente sezione.

5. Criteri di valutazione della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dai sottoinsiemi di esposizioni settoriali

15. Nell'individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui applicare un SyRB, le autorità pertinenti dovrebbero valutare se sia giustificato attivare un SyRB sulla base della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali individuato, tenendo conto delle diverse fonti dalle quali tali rischi possono scaturire in una prospettiva di stabilità finanziaria nazionale, ed evitare un'applicazione eccessivamente granulare del SyRB settoriale.
16. Ai fini del paragrafo 15, le autorità pertinenti dovrebbero effettuare una valutazione quantitativa e qualitativa della rilevanza sistemica dei rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali, definendo, ove opportuno, delle soglie di rilevanza.
17. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 16, le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:
- a. grandezza;
 - b. rischiosità;
 - c. interconnessione.

5.1. Grandezza

18. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se la grandezza del sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato può comportare un grave rischio per il sistema finanziario e per l'economia reale di uno specifico Stato membro. A tal fine, le autorità pertinenti possono prendere in considerazione la grandezza relativa del sottoinsieme rispetto al totale delle attività, al totale delle attività ponderate per il rischio e al capitale totale del sistema bancario nazionale, e rispetto al prodotto interno lordo (PIL) dell'economia nazionale. Ove necessario, per determinate esposizioni, le autorità pertinenti possono anche tener conto di altri aspetti, come la struttura del mercato.

5.2. Rischiosità

19. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se il rischio di credito, di mercato e di liquidità del sottoinsieme di esposizioni considerato è correlato all'entità delle perdite derivanti da tale sottoinsieme. Tra le possibili misure della rischiosità possono essere presi in considerazione i tassi storici di perdita/riduzione di valore, l'andamento della probabilità di default e delle perdite in caso di default, le rettifiche di valore e l'evoluzione del mercato. Data la natura preventiva delle riserve macroprudenziali, è possibile tener conto anche di indicatori prospettici, tra cui le perdite derivanti da sviluppi macroeconomici sfavorevoli.

5.3. Interconnessione

20. Le autorità pertinenti dovrebbero valutare se altri sottoinsiemi di esposizioni o operatori dei mercati finanziari dipendono direttamente e/o indirettamente dal sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato, e se il realizzarsi del rischio in tale sottoinsieme potrebbe generare rilevanti esternalità negative, dirette e/o indirette, su altre esposizioni o altri operatori dei mercati finanziari.

6. Classificazione delle dimensioni e delle sottodimensioni

21. Le dimensioni e le sottodimensioni di un sottoinsieme di esposizioni settoriali di cui alla sezione 4 dovrebbero includere gli elementi specificati nella presente sezione. L'allegato 1 contiene una panoramica delle dimensioni, delle sottodimensioni correlate e dei rispettivi elementi che dovrebbero essere utilizzati per individuare uno specifico sottoinsieme di un'esposizione settoriale conformemente ai presenti orientamenti.

6.1. Tipo di debitore o settore della controparte

22. La dimensione «tipo di debitore o settore della controparte» dovrebbe includere due elementi tra loro incompatibili:

6.1.1. persona giuridica;

6.1.2. persona fisica.

23. L'elemento «persona giuridica» dovrebbe comprendere i seguenti sottoelementi:

6.1.1.1. società non finanziarie;

6.1.1.2. società finanziarie;

6.1.1.3. amministrazioni pubbliche.

6.1.a. Attività economica

24. La sottodimensione «attività economica» dovrebbe comprendere le attività economiche identificate da un codice alfabetico nel primo livello (sezioni) della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea («NACE Revisione 2») di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 ⁽⁹⁾.

6.2. Tipo di esposizione

25. La dimensione «tipo di esposizione» dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

6.2.1. tutte le esposizioni;

6.2.2. esposizioni al dettaglio;

6.2.3. esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

26. Potrebbe essere presa in considerazione un'ulteriore disaggregazione sulla base dei seguenti strumenti, secondo la classificazione di cui agli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁰⁾:

a. elementi in bilancio:

- i. strumenti di capitale;
- ii. titoli di debito;
- iii. prestiti e anticipazioni.

b. elementi fuori bilancio:

- iv. impegni all'erogazione di finanziamenti dati;
- v. garanzie finanziarie date;
- vi. altri impegni dati.

27. Lo strumento «prestiti e anticipazioni» dovrebbe comprendere la seguente disaggregazione:

- iii.a prestiti in valuta estera;
- iii.b credito al consumo.

6.2.a. Profilo di rischio

28. La sottodimensione «profilo di rischio» dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

- 6.2.a.1. esposizioni deteriorate;
- 6.2.a.2. fattore di ponderazione del rischio;
- 6.2.a.3. rapporto debito totale/EBITDA (solo per le persone giuridiche);
- 6.2.a.4. rapporto prestito/garanzia reale [il cosiddetto «*loan-to-value*», (LTV)];
- 6.2.a.5. rapporto prestito/reddito (LTI) (solo per le persone fisiche);
- 6.2.a.6. rapporto debito/reddito (DTI) (solo per le persone fisiche);
- 6.2.a.7. rapporto servizio del debito/reddito (DSTI) (solo per le persone fisiche).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Gli elementi da 6.2.a.4 a 6.2.a.7 dovrebbero seguire i metodi di misurazione e di calcolo e le definizioni di cui agli allegati IV e V della raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sul settore immobiliare, modificata dalla raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 21 marzo 2019 (CERS/2019/3).

Gli elementi da 6.2.a.1 a 6.2.a.7 dovrebbero comprendere l'indicazione di una soglia che dovrebbe o non dovrebbe essere superata quando si individua un sottoinsieme di esposizioni.

6.3. Tipo di garanzia

29. La dimensione «tipo di garanzia»⁽¹¹⁾ dovrebbe comprendere i seguenti elementi tra loro incompatibili:

- 6.3.1. esposizione garantita/coperta da garanzia reale;
- 6.3.2. esposizione non garantita.

30. L'elemento «esposizione garantita/coperta da garanzia reale» dovrebbe comprendere la seguente disaggregazione:

- 6.3.1.1. tutti i tipi di garanzia reale;
- 6.3.1.2. esposizione garantita da immobile residenziale;
- 6.3.1.3. esposizione garantita da immobile non residenziale;
- 6.3.1.4. esposizione con garanzia diversa da beni immobili.

6.3.a. Area geografica

31. La sottodimensione «area geografica» dovrebbe comprendere i seguenti elementi (unità territoriali), secondo la classificazione comune europea delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003⁽¹²⁾:

- 6.3.a.1. Stato membro [unità territoriale di livello NUTS 1⁽¹³⁾];
- 6.3.a.2. regione di uno Stato membro (unità territoriale di livello NUTS 2);
- 6.3.a.3. sottoregione o città delle precedenti unità territoriali (unità territoriale di livello NUTS 3).

⁽¹¹⁾ Ai fini della presentazione, l'elemento «esposizione non garantita» è considerato sotto la dimensione «tipo di garanzia».

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), e successive modifiche.

⁽¹³⁾ Nel caso degli Stati membri di maggiori dimensioni, il livello NUTS 1 non si riferisce all'intero Stato membro, ma alle sue regioni. Pertanto, questo livello viene mantenuto come elemento, anche se per alcuni Stati membri non sarà pertinente.

32. Nel combinare un elemento della sottodimensione «area geografica» con un elemento o sottoelemento della dimensione «tipo di garanzia», la sottodimensione «area geografica» dovrebbe essere intesa come segue:

- a) laddove l'esposizione è garantita da un immobile, residenziale o non residenziale, la sottodimensione si riferisce al luogo specifico di ubicazione del bene (regione, sottoregione o città) all'interno dello Stato membro o a tutte le esposizioni garantite in tale Stato membro;
- b) laddove l'esposizione è con garanzia diversa da beni immobili, la sottodimensione si riferisce, nel caso di persone fisiche, al luogo di residenza del debitore o della controparte (regione, sottoregione o città) all'interno dello Stato membro e, nel caso di persone giuridiche, al luogo specifico della sede legale della persona giuridica (regione, sottoregione o città) all'interno dello Stato membro;
- c) laddove l'esposizione non è garantita, la sottodimensione si riferisce, nel caso di persone fisiche, al luogo specifico di residenza del debitore o della controparte (regione, sottoregione o città) all'interno dello Stato membro e, nel caso di persone giuridiche, al luogo specifico della sede legale della persona giuridica (regione, sottoregione o città) all'interno dello Stato membro.

7. Principi generali relativi all'individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali

33. Nell'individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali conformemente alle sezioni da 4 a 6, l'autorità pertinente dovrebbe assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di fronteggiare i rischi macroprudenziali o sistemici derivanti dal sottoinsieme considerato e le conseguenze indesiderate dell'applicazione di un SyRB a tale sottoinsieme.

34. Onde facilitare una corretta individuazione dei sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui si può applicare un SyRB, e in particolare al fine di evitare sovrapposizioni e un doppio conteggio dei rischi, le autorità pertinenti dovrebbero cooperare con le autorità competenti, se diverse.

7.1. Interazioni ingiustificate con altre misure macroprudenziali

35. Ai fini del paragrafo 32, le autorità pertinenti dovrebbero in particolare:

- a. assicurare che i rischi affrontati con l'applicazione di un SyRB settoriale determinato in conformità dei presenti orientamenti siano definiti in modo chiaro e accurato;
- b. laddove prevedono di introdurre un SyRB settoriale, tenere in considerazione e specificare l'interazione con altre misure macroprudenziali in essere per evitare di attivare in modo ingiustificato il SyRB per rischi già fronteggiati da dette misure;
- c. evitare le interazioni ingiustificate che potrebbero emergere tra le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico se i medesimi rischi sistemici sono affrontati mediante molteplici riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (settoriali e/o più ampie) o se lo stesso elemento per l'individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali è utilizzato per più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico a livello settoriale.

7.2. Riconoscimento delle misure

36. Nell'individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le autorità pertinenti dovrebbero tenere in conto quanto segue:

- a. un'applicazione eccessivamente granulare del SyRB settoriale disincentiverà le altre autorità dal riconoscere tale misura conformemente all'articolo 134 della direttiva 2013/36/UE se è probabile che l'attuazione della stessa da parte degli enti e il successivo monitoraggio da parte delle autorità pertinenti comportino costi elevati;
- b. la possibile esistenza di lacune nei dati derivanti da definizioni non armonizzate tra le giurisdizioni, con conseguenti problemi di riconoscimento della misura e quindi di efficacia della stessa. Per ridurre tali lacune, le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare fonti di dati preesistenti.

37. Al fine di semplificare il più possibile il riconoscimento della misura da parte delle autorità interessate, l'autorità pertinente dello Stato membro che attiva il SyRB dovrebbe fare in modo di fornire tutte le informazioni (tra cui le definizioni e i calcoli pertinenti) che considera rilevanti e non disponibili ad altri Stati membri, affinché le autorità interessate possano adeguatamente valutare se riconoscere il coefficiente del SyRB.

38. Le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la raccomandazione 2015/2 del CERS sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario e riconoscere, a seconda dei casi, le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico introdotte in altri Stati membri.

7.3. Divulgazione delle informazioni

39. Le autorità pertinenti dovrebbero cercare di divulgare al pubblico eventuali regole o linee guida generali, comprese le soglie di rilevanza di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti, eventualmente, emanate al fine di attuare le indicazioni contenute nei presenti orientamenti, a condizione che la divulgazione di tali informazioni non metta a rischio la stabilità del sistema finanziario.

Allegato 1. Elenco delle dimensioni e sottodimensioni applicabili a ciascuna esposizione settoriale di alto livello

(i) Esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali	(ii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche che sono garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali	(iii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii)	(iv) Esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i)
1. Tipo di debitore o settore della controparte i. Persone fisiche	1. Tipo di debitore o settore della controparte i. Società non finanziarie ii. Società finanziarie iii. Amministrazioni pubbliche	1. Tipo di debitore o settore della controparte i. Società non finanziarie ii. Società finanziarie iii. Amministrazioni pubbliche	1. Tipo di debitore o settore della controparte i. Persone fisiche
	1.a. Attività economica i. NACE A-S	1.a. Attività economica i. NACE A-S	
2. Tipo di esposizione i. Esposizioni al dettaglio <u>Per strumento</u> i. Strumenti di capitale ii. Titoli di debito iii. Prestiti e anticipazioni	2. Tipo di esposizione i. Tutte le esposizioni ii. Esposizioni al dettaglio iii. Esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio <u>Per strumento</u> i. Strumenti di capitale ii. Titoli di debito	2. Tipo di esposizione i. Tutte le esposizioni ii. Esposizioni al dettaglio iii. Esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio <u>Per strumento</u> i. Strumenti di capitale ii. Titoli di debito	2. Tipo di esposizione i. Tutte le esposizioni ii. Esposizioni al dettaglio iii. Esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio <u>Per strumento</u> i. Strumenti di capitale ii. Titoli di debito

(i) Esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali	(ii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche che sono garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali	(iii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii)	(iv) Esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i)
<ul style="list-style-type: none"> a. Prestiti in valuta estera b. Credito al consumo iv. Impegni all'erogazione di finanziamenti dati v. Garanzie finanziarie date vi. Altri impegni dati 	<ul style="list-style-type: none"> iii. Prestiti e anticipazioni <ul style="list-style-type: none"> a. Prestiti in valuta estera iv. Impegni all'erogazione di finanziamenti dati v. Garanzie finanziarie date vi. Altri impegni dati 	<ul style="list-style-type: none"> iii. Prestiti e anticipazioni <ul style="list-style-type: none"> a. Prestiti in valuta estera iv. Impegni all'erogazione di finanziamenti dati v. Garanzie finanziarie date vi. Altri impegni dati 	<ul style="list-style-type: none"> iii. Prestiti e anticipazioni <ul style="list-style-type: none"> a. Prestiti in valuta estera b. Credito al consumo iv. Impegni all'erogazione di finanziamenti dati v. Garanzie finanziarie date vi. Altri impegni dati
<p>2.a. Profilo di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizioni deteriorate ii. Fattore di ponderazione del rischio iii. Rapporto prestito/garanzia reale iv. Rapporto prestito/reddito v. Rapporto debito/reddito vi. Rapporto servizio del debito/reddito 	<p>2.a. Profilo di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizioni deteriorate ii. Fattore di ponderazione del rischio iii. Rapporto prestito/garanzia reale iv. Rapporto debito/EBITDA 	<p>2.a. Profilo di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizioni deteriorate ii. Fattore di ponderazione del rischio iii. Rapporto prestito/garanzia reale iv. Rapporto debito/EBITDA 	<p>2.a. Profilo di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizioni deteriorate ii. Fattore di ponderazione del rischio iii. Rapporto prestito/garanzia reale iv. Rapporto prestito/reddito v. Rapporto debito/reddito vi. Rapporto servizio del debito/reddito
<p>3. Tipo di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizione garantita da immobile residenziale 	<p>3. Tipo di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. Esposizione garantita da immobile non residenziale 	<p>3. Tipo di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Esposizione garantita da immobile residenziale iv. Esposizione con garanzia diversa da beni immobili v. Esposizione non garantita 	<p>3. Tipo di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tutti i tipi di garanzia reale ii. Esposizione garantita da immobile residenziale iii. Esposizione garantita da immobile non residenziale iv. Esposizione con garanzia diversa da beni immobili v. Esposizione non garantita

(i) Esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali	(ii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche che sono garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali	(iii) Esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii)	(iv) Esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i)
3.a. Area geografica	3.a. Area geografica	3.a. Area geografica	3.a. Area geografica
i. Paese (livello NUTS 1) ii. Regione (livello NUTS 2) iii. Città (livello NUTS 3)	i. Paese (livello NUTS 1) ii. Regione (livello NUTS 2) iii. Città (livello NUTS 3)	i. Paese (livello NUTS 1) ii. Regione (livello NUTS 2) iii. Città (livello NUTS 3)	i. Paese (livello NUTS 1) ii. Regione (livello NUTS 2) iii. Città (livello NUTS 3)

Allegato 2. Esempi di applicazione dei criteri per l'individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali

40. Sei esempi possono illustrare l'applicazione dei criteri per l'individuazione dei sottoinsiemi di esposizioni settoriali di cui alla sezione 4 dei presenti orientamenti. Tutti gli esempi presuppongono che il sottoinsieme sia di rilevanza sistemica ai sensi della sezione 5 dei presenti orientamenti.

41. Esempio 1: si ipotizzi un paese X in cui lo stock dei prestiti al consumo rappresenta il 25 % del totale dei prestiti. Questa quota è cresciuta rapidamente negli ultimi anni (a causa della ricerca di rendimento) soprattutto per via dei margini ridotti dei prestiti garantiti e di un alleggerimento dei criteri per la concessione del credito. Quando il paese X entrerà in recessione, il contesto economico potrebbe determinare un aumento significativo delle inadempienze/morosità nei portafogli di credito al consumo. In questo caso, l'autorità pertinente potrebbe, in fase di ripresa, applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Persone fisiche
2. Tipo di esposizione = Tutte le esposizioni della categoria «credito al consumo»
3. Tipo di garanzia = Esposizione non garantita

Si individua così un sottoinsieme della quarta esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V).

42. Esempio 2: si ipotizzi un paese Y in cui il 70 % del credito ipotecario nel settore degli immobili residenziali è concentrato nella capitale. Secondo studi nazionali e internazionali, il mercato immobiliare della capitale è sopravvalutato (a differenza di quanto avviene nelle aree rurali). Al tempo stesso, i tassi di interesse contenuti hanno favorito un aumento significativo dell'indebitamento delle famiglie nel paese Y. In questo caso, l'autorità pertinente potrebbe applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Persone fisiche
2. Tipo di esposizione = Esposizioni al dettaglio
 - 2.a. Profilo di rischio = LTV > 60 % e DTI > 4
3. Tipo di garanzia = Immobiliare residenziale
 - 3.a. Area geografica = Capitale

Si individua così un sottoinsieme della prima esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della CRD V.

43. Esempio 3: si ipotizzi un paese Z in cui il 20 % del totale dei prestiti garantiti da beni immobili è destinato al settore agricolo nazionale. Lo stock totale dei prestiti garantiti da beni immobili nel paese Z è superiore al PIL del paese. In questo paese il settore agricolo non è redditizio. La maggior parte delle esposizioni in questo settore riguarda soggetti fortemente indebitati e al tempo stesso molto sensibili agli aumenti dei tassi di interesse. Per il paese Z, questo sottoinsieme di esposizioni rappresenta un rischio sistemico. L'autorità pertinente potrebbe applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Società non finanziarie
 - 1.a. Attività economica = NACE A
2. Tipo di esposizione = Tutte le esposizioni della categoria «prestiti e anticipazioni»
 - 2.a. Profilo di rischio = Rapporto debito/EBITDA > 4
3. Tipo di garanzia = Immobiliare non residenziale

Si individua così un sottoinsieme della seconda esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della CRD V.

44. Esempio 4: si ipotizzi un paese W in cui il totale in essere delle obbligazioni societarie ammonta a 500 miliardi di EUR, pari al 20 % del PIL del paese. Quasi il 50 % di queste obbligazioni è detenuto dal settore bancario nazionale. A causa del livello contenuto dei tassi di interesse, che persiste da molti anni, la quota di obbligazioni societarie nella fascia bassa della categoria «investment grade» iscritte nei bilanci bancari è aumentata dal 10 % al 40 %. In caso di recessione, le perdite derivanti da tali posizioni potrebbero destabilizzare il settore bancario nazionale. L'autorità pertinente potrebbe applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Società non finanziarie
2. Tipo di esposizione = Tutte le esposizioni nella categoria «titoli di debito»
3. Tipo di garanzia = Esposizione non garantita

Si individua così un sottoinsieme della terza esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della CRD V.

45. Esempio 5: si ipotizzi un paese P in cui l'indebitamento delle famiglie è relativamente elevato e le vulnerabilità del mercato immobiliare sono significative. Inoltre, il paese P è caratterizzato da un'ampia quota di banche che utilizzano modelli basati sui rating interni (IRB). La quota di mutui ipotecari nel settore immobiliare residenziale è elevata a livello nazionale, mentre i fattori medi di ponderazione del rischio sono inferiori a quelli di altri paesi dell'UE. In questo caso, l'autorità pertinente potrebbe applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Persone fisiche
2. Tipo di esposizione = Esposizioni al dettaglio
 - 2.a. Profilo di rischio = Fattore (medio) di ponderazione del rischio < 20 %
3. Tipo di garanzia = Immobile residenziale

Si individua così un sottoinsieme della prima esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della CRD V.

46. Esempio 6: si ipotizzi un paese Q in cui il settore bancario è caratterizzato da bilanci con una bassa qualità del credito. In questo paese, il basso livello dei tassi di interesse che persiste da molti anni ha creato vulnerabilità strutturali. Nell'eventualità di un futuro rialzo dei tassi di interesse, la possibilità

di nuovi crediti deteriorati potrebbe comportare gravi rischi sistemici per il paese Q. In tal caso, l'autorità pertinente potrebbe, a titolo preventivo, applicare un SyRB settoriale al seguente sottoinsieme:

1. Tipo di debitore o settore della controparte = Società non finanziarie
2. Tipo di esposizione = Tutte le esposizioni
 - 2.a. Profilo di rischio = Esposizioni deteriorate (rapporto) > 5 %
3. Tipo di garanzia = Immobile non residenziale

Si individua così un sottoinsieme della seconda esposizione settoriale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, lettera b), della CRD V.